

Allegato “ A “

STATUTO

ART. 1 – L’"Associazione Sportiva Dilettantistica" denominata KOLBE, costituita il 16 novembre 1990, risulta ente associativo ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 nr. 460 e nel rispetto degli art. 36 e segg. del codice civile. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo sociale di cui alla legge 383/2000.

L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e o e degli Enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi.

ART. 2 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica KOLBE ha per scopo la propaganda, lo sviluppo e la pratica di attività sportive, culturali e ricreative, creando nel contempo una struttura anche logistica atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione personale e sociale e di apprendimento atletico - sportivo equilibrato. L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro e si ispira al rispetto del principio di democrazia interna.

L’Associazione, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:

- a) la promozione e l’organizzazione dello sport dilettantistico, sia a livello formativo e ricreativo sia a livello agonistico, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica sportiva;
- b) l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
- c) l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e l’avvio dell’attività sportiva, di attività turistiche, culturali e ricreative e quant’altro ritenuto utile al raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’Assemblea dei soci;
- d) a gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività;
- e) il Consiglio Direttivo (da qui abbreviato C.D.) decide le specialità sportive che l’Associazione intende esplicitare eventualmente con la partecipazione ai campionati;
- f) Il C.D. può istituire, a livello organizzativo, delle sezioni autonome competenti sulle varie discipline sportive o attività turistiche, culturali e ricreative, nominando per ciascuna sezione un coordinatore e componenti in numero variabile scelti tra i soci dell’Associazione. Per le convocazioni delle adunanze delle sezioni e per la validità delle relative deliberazioni si applicano ove compatibili le norme previste per le adunanze del C.D.
- g) l’Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico – divulgativo destinati ai soli propri associati;
- h) scopo dell’Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può stabilire contatti, a livello locale, nazionale ed internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

ART. 3 – Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive e ricreative;
- d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- e) accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni ed elargizioni di terzi;
- f) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.

ART. 4 – La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 – L'Associazione ha sede in Torino, Via Monginevro nr. 251 presso la Parrocchia Madonna della Guardia.

ART. 6 – Il colore sociale dell'Associazione è bianco / rosso.

ART. 7 – L'inizio e la chiusura di ogni esercizio sociale sono fissati rispettivamente al 1 settembre e 31 agosto di ogni anno, mentre fiscalmente i limiti sono 1 gennaio e 31 dicembre.

ART. 8 – Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote iscrizioni soci;
- b) sottoscrizioni e contributi speciali di soci;
- c) elargizioni liberali
- d) quote per corsi di formazione sportiva, motoria ed iniziative ricreative;
- e) contributi CONI, Federazioni, Enti pubblici e privati;
- f) introiti manifestazioni;
- g) sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie;
- h) cessione dei diritti di formazione sportiva degli atleti tesserati;
- i) proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione;
- j) beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo.

ART. 9 – L'Associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 ed alle attività di cui al precedente art. 3, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa. Sono soci dell'Associazione KOLBE tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda ed aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La qualifica di socio è annuale ed ha durata uguale a ciascun esercizio sociale. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

Soci possono esserlo tutti coloro considerati maggiorenni dalla legge italiana.

L'Associazione è composta da:

- a) Soci fondatori: quei soci che sono gli artefici della nascita dell'Associazione;
- b) Soci onorari: quei soci ai quali l'Associazione debba particolare riconoscenza; essi vengono nominati per proposta del C.D.
- c) Soci ordinari: coloro che verseranno l'apposita quota associativa così come deliberata dal C.D. ed approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative;
- d) Soci sostenitori: coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che ha gli stessi diritti appartenenti qualsiasi altra categoria di soci.

L'appartenenza ad una qualsiasi categoria di soci prevista dal presente statuto, attribuisce:

- a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione ad ogni carica prevista dal medesimo.

ART. 10 – La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro, previa ammissione del C.D. e viene meno alla data del 31 agosto di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal C.D. stesso ed approvate dall'Assemblea dei soci.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà:

- a) essere di specchiata moralità;
- b) presentare domanda di ammissione controfirmata da due Soci; l'ammissione viene approvata dal C.D. a maggioranza di voti;
- c) il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal C.D. nell'ambito dei suoi poteri.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il 30 aprile
- b) per espulsione, che viene pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'Associazione e che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Sulla proposta di espulsione delibera, in prima istanza, il C.D. ed in seconda istanza il collegio dei Proviviri. I nomi dei soci espulsi saranno affissi nell'albo sociale.

A carico dei Soci possono essere inoltre adottati i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione da incarichi sociali per un tempo determinato;

Tali sanzioni disciplinari sono deliberate dal C.D.

ART. 11 – Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. Per i relativi Amministratori vige il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina.

ART. 12 – Sono organi ordinari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Vice Presidente dell'Associazione;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Sindaci Revisori;

ART. 13 – E' organo straordinario dell'Associazione: il Commissario Straordinario.

ART. 14 – L'Assemblea dei Soci può essere: ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria accade al termine dell'anno sportivo su convocazione del Consiglio Direttivo, per deliberare:

- a) sulla relazione annuale del Presidente;
- b) sul bilancio consuntivo e preventivo;
- c) eventuali modifiche dello statuto;
- d) ammontare della quota sociale;
- e) discussione su quanto altro posto all'ordine del giorno;
- f) elezioni delle cariche sociali ad ogni quadriennio.

ART. 15 – L'Assemblea Generale Straordinaria si riunisce ogni qualvolta che lo ritenga opportuno il C.D. o ne facciano richiesta almeno il 50% + 1 dei soci.

ART. 16 – La convocazione dell'Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire a cura del C.D. con avviso scritto contenente, l'ordine del giorno da inviarsi agli interessati almeno 5 giorni prima della data fissata.

Gli stessi termini debbono essere rispettati per l'affissione della convocazione nell'albo sociale; qualora il C.D. non provveda nei termini stabiliti alla convocazione delle Assemblee, provvederà il collegio dei Sindaci Revisori. In caso di dimissioni del C.D. l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario e, in difetto dal Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 17 – Possono prendere parte alle Assemblee tutti i Soci in regola con la quota sociale. Nessun socio potrà avere più di una delega di voto. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché dissenzienti o assenti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza personale di almeno il 50% + 1 dei soci ed in seconda convocazione un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci e procede subito alla nomina del Presidente della seduta che a sua volta sceglierà il Segretario e due scrutatori, questi ultimi tra i soci non ricoprenti cariche sociali.

Gli scrutini sono effettuati durante l'Assemblea oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata verbalmente prima della chiusura dell'Assemblea.

Tutte le deliberazioni debbono essere verbalizzate, trascritte nell'apposito registro e firmate dal Presidente e Segretario dell'Assemblea.

Gli scrutini vanno firmati anche dagli scrutatori.

ART. 18 – Le votazioni avvengono, a scelta del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano, mediante scrutinio segreto.

Per richiesta della maggioranza semplice dei votanti, il Presidente dovrà indire la votazione segreta.

Per la nomina delle cariche sociali:

a) Consiglieri;

b) Collegio Sindaci Revisori;

si procederà a scrutinio segreto, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non proponga la votazione per acclamazione e questa venga convalidata dalla totalità dei voti.

Successivamente all'elezione dei consiglieri e dei Sindaci, entrambi i collegi dovranno eleggere / nominare i relativi Presidenti, nonché Vice presidente e Tesoriere comunicandoli all'Assemblea.

ART. 19 – Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza semplice eccetto che per:

a) modificazioni allo statuto vigente;

b) scioglimento dell'associazione.

In questi due casi è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti riuniti in assemblea per le modificazioni allo statuto e di almeno $\frac{3}{4}$ per lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 20 – L'Associazione è retta dal C.D. i cui componenti scelti tra i soci vengono nominati per elezione dell'assemblea. Esso è formato da un minimo di 5 componenti.

Il C.D. dura in carica 4 anni, i suoi membri sono rieleggibili, ed elegge nel suo seno:

- a) un Vice Presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

Il C.D. su proposta del Presidente può a maggioranza assoluta nominare un Presidente Onorario quale socio al quale l'Associazione debba particolare e storica riconoscenza.

Il C.D. è convocato dal Presidente e da chi ne fa le veci una volta al mese o a richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni del C.D. per essere valide devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e con la presenza di almeno due consiglieri.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto a Segretario e firmato da questi e da chi presiede.

In assenza del Presidente presiede il Vice Presidente o il presente più anziano come socio.

Nel caso di dimissioni del C.D. nel periodo vacante tra tali dimissioni e la nomina del nuovo C.D., o eventualmente del Commissario straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero C.D. quando siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il consigliere che, ingiustificatamente non intervenga a tre riunioni consecutive; potrà essere ritenuto dimissionario dal C.D.

Al C.D. sono devolute le seguenti attribuzioni:

- a) funzionamento tecnico – organizzativo – amministrativo dell'Associazione;
- b) cessioni o acquisizioni di diritti di prestazioni per atleti in prestito o a titolo definitivo
- c) fissare l'eventuale ammontare del rimborso spese per gli atleti;
- d) procedere alla scelta degli allenatori o consulenti e fissarne l'eventuale compenso;
- e) provvedere alla compilazione dei Regolamenti interni;
- f) stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi;
- g) adottare provvedimenti disciplinari;
- h) esaminare le domande di ammissione e di dimissione dei soci.

ART. 21 – Il Presidente, per delega del C.D. dirige l'Associazione e ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci, ne sorveglia il buon andamento amministrativo e verifica l'osservanza dello statuto e dei Regolamenti.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del C.D. il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al C.D. stesso.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione a patto di relazionare al C.D. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il C.D. per la ratifica del suo operato.

ART. 22 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 23 – Il Segretario redige i verbali, disbriga la corrispondenza, cura il libro dei soci, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del C.D., provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali e svolge tutte le incombenze che si possono casualmente presentare. In sua assenza i verbali delle riunioni del C.D. sono redatti dal Consigliere più giovane di età

ART. 24 – L'Associazione deve tenere i libri prescritti dalla legge, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del C.D. e dei Revisori, nonché il libro degli aderenti all'Associazione ed il libro dei corrispettivi.

I libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

ART. 25 – Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile che dovrà essere presentata dal Presidente all'Assemblea dei soci. Le relazioni di bilancio devono essere depositate a partire da 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 26 – All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 27 – Il collegio dei Sindaci Revisori è composto di due membri effettivi ed un supplente nominati dall'Assemblea e durano in carico 4 anni e sono rieleggibili.

Eleggono tra loro un Presidente. Essi esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e rilevando irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti.

Nessuno dei Revisori può contemporaneamente essere componente del C.D. Il Presidente dei Revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del C.D. senza voto deliberativo.

ART. 28 – Nel caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere approvato con la maggioranza di cui all'art. 19, l'Assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione nominando un'apposita Commissione composta di 5 membri così suddivisi:

- a) due componenti dell'ultimo C.D.
- b) un componente per ogni categoria di soci.

La Commissione ha il compito di destinare l'eventuale patrimonio residuo a enti simili che perseguono fini di utilità sociale ai sensi del D.lgs 460/1997 ovvero ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 legge 289/2003. darsi ai beni, ferma restando l'esclusione di finalità di lucro.

ART. 29 – I soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro eventuali questioni con l'Associazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Associazione e soci, tra Associazione e atleti e tra soci, saranno sottoposte al giudizio inappellabile dell'Assemblea dei soci o di persone da questa delegata quale arbitro amichevole compositore.

ART. 30 – Copia del presente statuto dovrà essere esposta, debitamente firmata dal Presidente, nella sede sociale ed eventuali aggiunte, varianti, modifiche od abrogazioni non potranno essere apportate che in seguito a deliberazione dell'Assemblea.

ART. 31 – Il presente statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente di questa Associazione.

ART. 32 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile ed in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.